

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

CIRCOLARE 11-2014 DEL 13.11.2014

Gentile Cliente,

nel Consiglio dei Ministri dello scorso 30.10.2014 è stato approvato in via definitiva il D.lgs. Semplificazioni fiscali. Il decreto legislativo contiene disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione della delega fiscale (L. n. 23 dell'11 marzo 2014).

Di seguito si riportano le principali novità contenute nello schema del decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Si precisa che il testo potrebbe subire alcune modifiche in sede di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

- **IL 730 PRECOMPILATO** (art. 1) - dall'anno 2015, con riferimento ai redditi 2014, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria (dati anagrafici, parenti a carico, immobili, terreni posseduti); i dati trasmessi da soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e quelli contenuti nelle certificazioni (art. 4, co. 6-ter, D.P.R. 322/1998), renderà disponibile telematicamente ed entro il 15 aprile di ogni anno ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata entro il 7 luglio: i controlli fiscali cambieranno a seconda che la dichiarazione precompilata sia stata accettata senza modifiche o meno.
Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata dal contribuente.
La dichiarazione precompilata sarà resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite un iscritto all'albo dei dottori commercialisti; dei consulenti del lavoro del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o un Caf abilitato allo svolgimento dell'assistenza fiscale.
Al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, l'art. 2 del Decreto prevede che le nuove "Certificazioni Uniche" (certificazioni dei redditi da lavoro dipendente "ex CUD" e da lavoro autonomo) debbano essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di euro 100, salvo che, nel caso di errata trasmissione, la certificazione sia trasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
- **VITTO E ALLOGGIO AI PROFESSIONISTI** (art. 10) - queste spese non costituiscono compensi in natura per chi ne usufruisce. Quindi, il professionista non dovrà più "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione dell'ammontare quale componente di costo deducibile.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

- **DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE** (art. 11) - non è più necessario presentare la dichiarazione quando l'eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari.
- **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA** (art. 12) - stop alla comunicazione alle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione che proseguono per più periodi di imposta.
- **RIMBORSI IVA** (art. 13) - azzerati gli adempimenti per i rimborsi fino a 15mila euro (prima la soglia era di 5mila euro) e non vengono posti limiti all'ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti "non a rischio" che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per tali contribuenti non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato).
La norma si applica anche ai soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.
Fermi i presupposti di legge per la richiesta e l'ottenimento del rimborso IVA.
- **SOCIETA' IN PERDITA** (art. 18) – le società diventano non operative quando vengono dichiarate perdite per 5 periodi d'imposta consecutivi (ovvero 4+1 con reddito insufficiente).
- **LETTERE DI INTENTO** (art. 20) – dal 1° gennaio 2015 l'invio telematico delle lettere d'intento dovrà essere effettuato dall'esportatore abituale che intenda usufruire del regime di non imponibilità IVA. Dopo aver ricevuto la lettera d'intento dal proprio cliente, il fornitore potrà emettere la fattura in regime di non imponibilità solo dopo aver riscontrato telematicamente che l'esportatore abituale abbia inviato correttamente tale lettera all'Agenzia delle Entrate (le procedure operative sono in fase di definizione).
- **COMUNICAZIONE BLACK LIST** (art. 21) – sono esonerati dalla comunicazione i soggetti che pongono in essere annualmente operazioni con paesi Black list per un valore complessivo pari o inferiore a 10mila euro. Inoltre la cadenza della comunicazione sarà annuale.
- **VIES** (art. 22-23) – non occorrerà più attendere i 30 gg ma l'inclusione nell'archivio sarà immediata. L'esclusione dalla banca dati avverrà se per 4 trimestri consecutivi non si presentano gli elenchi INTRASTAT (tali elenchi verranno semplificati per i servizi resi o ricevuti).
- **SOCIETA' ESTINTE** (art. 28) - il Fisco potrà effettuare accertamenti e notificare cartelle entro 5 anni dal momento in cui la società risulta estinta. Inoltre l'onere della prova sarà a carico dei liquidatori e soci.
- **SPESE DI RAPPRESENTANZA** (art. 30) - si potrà detrarre l'iva sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni che hanno un costo "unitario" IVA

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

compresa fino a 50 euro (ora era fino a 25,82 euro) uniformando la norma a quella delle imposte sui redditi.

- **OPZIONI REGIMI SPECIALI:** vengono semplificate le opzioni riguardanti l'ingresso nei regimi di trasparenza fiscale; consolidato fiscale; "tonnage tax" e per la scelta del "regime da bilancio" ai fini del calcolo della base imponibile IRAP delle imprese Irpef in contabilità ordinaria. A decorrere dal prossimo periodo d'imposta l'opzione dovrà essere esercitata all'interno della dichiarazione presentata nel periodo a partire dal quale essa esplica effetto.
- **OPERAZIONI STRAORDINARIE:** uniformata la scelta del modello dichiarativo per le società di persone alle regole vigenti per quelle di capitali, semplificando il termine per il versamento Irap (ora il 16 del mese successivo alla scadenza del di presentazione).
- **ELENCHI INTRASTAT:** un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane semplificherà gli Intrastat per i servizi (resi o ricevuti).
- **RITENUTE SU AGENTI:** viene prevista la validità sino a revoca – e l'invio tramite PEC – della dichiarazione rilasciata dagli agenti affinché il committente applichi la ritenuta ridotta sulle provvigioni (sul 20% anziché sul 50% in caso in cui essi si avvalgano in via continuativa di dipendenti o terzi).
- **RESPONABILITA' FISCALE:** è prevista l'eliminazione della responsabilità fiscale per le prestazioni di appalto e subappalto che residuava, per le ritenute di lavoro dipendente.
- **IVA PRIMA CASA** (art. 33) - applicazione dell'iva agevolata al 4% per tutte le case di abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1/, A/8, A/9.
- **PROCESSO TRIBUTARIO:** la disposizione elimina l'obbligo di depositare copia dell'appello nel processo tributario.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello